



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

**DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO  
UFFICIO I**

Largo Chigi, 19 – 00187 Roma – TEL. 0667792810 – FAX. 066797530

Pec: [rapportiparlamento@mailbox.governo.it](mailto:rapportiparlamento@mailbox.governo.it)

e-mail: [ufficioprимodrp@governo.it](mailto:ufficioprимodrp@governo.it)

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DRP 0004162 P-4.20.12.2  
del 18/04/2016



13823291

e, p.c.

Al Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione -  
programmazione economica, bilancio  
Senato della Repubblica

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
Ufficio legislativo

Al Ministero del lavoro e delle politiche  
sociali  
Ufficio legislativo

**LORO SEDI**

**OGGETTO: A.S. 2232 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da  
disabilità grave prive del sostegno familiare. Relazione tecnica.**

Si trasmette la relazione tecnica relativa al provvedimento indicato in oggetto,  
predisposta ai sensi dell'art. 17, comma -8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  
positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

d'ordine del Ministro  
Il Capo di Gabinetto  
Cons. Roberto Cerreto



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo – Economia

1- 2267

Roma, **15 APR. 2016**

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

-Dipartimento per i rapporti con il Parlamento

e, p.c.


AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE  
POLITICHE SOCIALI

- Ufficio Legislativo

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DRP 0004080 A-4.20.12.2

del 15/04/2016



13808685

ALL'UFFICIO DEL COORDINAMENTO  
LEGISLATIVO

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA  
GENERALE DELLO STATO

AL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

- Ufficio del Direttore

LORO SEDI

**OGGETTO: Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da  
disabilità grave prive del sostegno familiare.  
A.S. 2232 – Relazione tecnica.**

Si fa riferimento alla nota n. 2375 del 12 aprile 2016, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso, per la prescritta verifica da parte di questo Ministero, la relazione tecnica relativa al provvedimento indicato in oggetto, come risultante dall'approvazione in prima lettura dalla Camera dei Deputati (AC 698).

Al riguardo, per quanto di competenza, si restituisce la citata relazione tecnica **positivamente verificata.**

IL CAPO DELL'UFFICIO

AS 2232 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE AFFETTE DA DISABILITA'  
GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE

**DISEGNO DI LEGGE**

**Art. 1.**

*(Finalità)*

1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.
2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono adottate previa predisposizione o aggiornamento del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e sono assicurate anche in vista del venir meno del sostegno familiare attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Nel caso in cui venga nominato un amministratore di sostegno, questi, tenuto conto, ove possibile, della volontà della persona interessata e dei genitori o del genitore eventualmente in vita, definisce o aggiorna i termini del progetto individuale di vita del beneficiario. Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità.
3. La presente legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di *trust* in favore di persone con disabilità, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6.

**Art. 2.**

*(Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale)*

1. Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3.

**Art. 3.**

*(Istituzione del Fondo per l'assistenza  
alle persone con disabilità grave prive  
del sostegno familiare)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo di cui al presente comma è determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
2. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da

emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

#### **Art. 4.**

##### *(Finalità del Fondo)*

1. Il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, alle seguenti finalità:

a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità;

b) realizzare interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza;

c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di *co-housing*, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;

d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono partecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1. Le attività di programmazione degli interventi di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

#### **Art. 5.**

##### *(Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «o di invalidità permanente.» è inserito il seguente periodo: «A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

#### **Art. 6.**

##### *(Istituzione di trust a favore di persone con disabilità grave e agevolazioni tributarie)*

1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di *trust*, all'atto della loro istituzione ovvero anche successivamente, in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali il *trust* è istituito. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:

- a) l'istituzione del *trust* sia fatta per atto pubblico;
- b) l'atto istitutivo identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il *trust* è istituito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità;
- c) l'atto istitutivo individui gli obblighi del *trustee*, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo indichi inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del *trustee*;
- d) gli esclusivi beneficiari del *trust* siano le persone con disabilità grave;
- e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;
- f) l'atto istitutivo individui il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del *trust* a carico del *trustee*;
- g) l'atto istitutivo stabilisca il termine finale di durata del *trust* nella data della morte della persona con disabilità grave;
- h) l'atto istitutivo stabilisca la destinazione del patrimonio residuo.

4. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

6. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei *trust* di cui al comma 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

7. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

8. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017, mentre le agevolazioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4 e 5, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 7, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

#### **Art. 7.**

##### *(Campagne informative)*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità.

#### **Art. 8.**

##### *(Relazione alle Camere)*

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge e sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9. La relazione illustra altresì l'effettivo andamento delle minori

entrate derivanti dalle medesime disposizioni, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

**Art. 9.**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente in 51,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 33,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 10.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

AS 2232 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave  
prive di sostegno familiare" (cd. Dopo di noi)

*Relazione tecnica*

**Articoli 1-4**

L'articolo 1 (*Finalità della legge*) dispone che finalità della legge è di favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità mediante la disciplina di misure di assistenza, cura e protezione **in favore delle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza.**

Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge.

Nel prosieguo si fa riferimento, ai fini dell'individuazione della platea dei beneficiari, ai dati forniti dall'ISTAT, sulla base di quelli disponibili nell'archivio, relativi ai beneficiari di prestazioni pensionistiche INPS<sup>1</sup>.

In particolare, si fa riferimento all'unico dato disponibile e cioè quello relativo ai percettori di pensione di invalidità con indennità di accompagnamento.

Si tratta di una platea che tende a coincidere con quella individuata anche se possono darsi casi di percezione dell'indennità di accompagnamento senza che vi sia l'accertamento *ex lege* n. 104/1992, e, altresì, più frequentemente, casi caratterizzati dalla presenza dell'accertamento di cui innanzi che non vedono l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.

I percettori di indennità di accompagnamento nel 2012 erano 2.111.524 mila, di cui 580.915 mila di età fino ai 64 anni, e 1.530.609 mila di età pari o superiore a 65 anni.

---

<sup>1</sup> Si veda l'audizione del Direttore del Dipartimento per le statistiche sociali e ambientali dell'Istituto nazionale di statistica tenutasi il 15 ottobre 2014 innanzi la XII Commissione "Affari sociali" della Camera dei Deputati.

Con riferimento alla posizione nel contesto familiare dei giovani e adulti fino a 64 anni, ISTAT evidenzia che la metà di essi (circa 260 mila) - considerando la stima desunta dai percettori di pensione con indennità di accompagnamento - vive come figlio con uno o entrambi i genitori, il 20,3% vive con il partner e i figli, il 10,6% solo con il partner ed il 9,6% vive solo.

Per quanto la richiamata cifra di 260 mila persone che vive come figlio con uno o entrambi i genitori, così come quella delle persone che vivono sole - circa 51 mila -, non può automaticamente riferirsi alla disposizione del testo del disegno di legge, appare comunque questo l'universo di riferimento più ampio nel quale è possibile individuare le persone "prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza".

Ovviamente per molti di coloro che vivono con i genitori, si può presumere la sussistenza delle condizioni per sostenerne l'assistenza.

Assumendo che si tratti della metà del totale i beneficiari potenziali si perviene alla quantificazione di circa 150 mila soggetti su poco oltre 300 mila.

L'INPS ha potuto effettuare estrazioni più precise dal proprio archivio con esclusivo riferimento alle certificazioni mediche pervenute a partire dal 2010, in quanto anno, questo, dal quale il giudizio finale sull'accertamento è stato posto dal legislatore in capo all'Istituto. A tal fine, il Coordinamento generale medico-legale dell'Istituto ha effettuato un'estrapolazione di dati relativi ai soggetti affetti da patologie ad insorgenza in età infantile e/o giovanile (tali da non compromettere significativamente l'aspettativa di vita) alle quali le attuali conoscenze mediche attribuiscono una speranza di vita sufficientemente elevata da poter ipotizzare la loro sopravvivenza ai genitori.

Le persone accertate con tali patologie e con meno di 65 anni sono state, a partire dal 2010, circa 115 mila, alle quali, in circa 37 mila casi, è stato riconosciuto anche lo *status* di portatore di *handicap* grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

Di queste persone, il 40% sono minorenni e più di due terzi hanno un'età inferiore a 35 anni.

Data la giovane età di questi soggetti e le modalità con cui sono stati estratti deve ritenersi che il numero di persone nelle medesime condizioni accertate prima del 2010 sia almeno pari a due volte quello individuato con riferimento agli ultimi cinque anni, di talché si tratterebbe, complessivamente, di oltre 100 mila soggetti.



Sulla base dell'evidenza disponibile si può pertanto stimare una platea potenziale collocabile tra i 100 e i 150 mila soggetti.

In favore di tali persone, individuate ai sensi dell'articolo 1, all'articolo 2 si stabilisce la definizione di livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale secondo le modalità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in attuazione del c.d. federalismo fiscale.

Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali, comunque, si prevede che, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, siano definiti obiettivi di servizio in favore dei medesimi beneficiari.

Detti obiettivi di servizio sono previsti da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata.

L'articolo 3 istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nei cui limiti vanno individuati gli obiettivi di servizio.

La dotazione del Fondo è determinata in misura pari a 90 milioni di euro per il 2016, a 38,3 milioni di euro per il 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018

Il Fondo è ripartito alle Regioni sulla base di un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Il medesimo decreto individua i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione cui si provvede col Fondo.

Dall'articolo 3 conseguono pertanto maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 90 milioni di euro per il 2016, a 38,3 milioni di euro per il 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018

L'articolo 4 individua le finalità degli obiettivi di servizio e, quindi, degli interventi finanziati a valere sulle risorse. In particolare:

a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione, di supporto alla domiciliarità in residenze o gruppi appartamento che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengono conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità;

b) realizzare interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali emergenze;

c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone di cui all'articolo 1, comma 2 volti alla creazione di strutture alloggiative di tipo familiare o di analoghe soluzioni residenziali previste dalle normative regionali, che possono comprendere gli oneri di acquisto, di locazione; di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi e delle strutture;

d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone di cui all'articolo 1, comma 2.

Al fine di valutare l'appropriatezza delle risorse assegnate al Fondo in relazione ai possibili beneficiari, va tenuto presente che al finanziamento dello stesso si provvederà con quota parte delle risorse stanziata a tale scopo dal comma 400 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pari complessivamente a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, e con le risorse eventualmente stanziata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, da regioni, enti locali, enti del terzo settore nonché da altri soggetti di diritto privato. Il rispetto del limite di spesa previsto per la dotazione del suddetto fondo sarà, comunque, garantito mediante la previsione di specifici criteri di accesso alle misure previste, nonché attraverso forme di compartecipazione al costo, che saranno individuate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale si provvederà annualmente, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, alla ripartizione del fondo medesimo.

Si precisa ad ogni modo che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per le aziende sanitarie, in quanto gli interventi finanziati a valere sulle risorse del fondo sono volti a favorire soluzioni abitative che riproducano il più possibile ambienti di vita familiare per le persone interessate, ferme restando le prestazioni sanitarie già eventualmente loro erogate a legislazione vigente.

## Articolo 5

### *(Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave)*

La norma in esame prevede l'aumento della spesa massima detraibile da 530 euro a 750 euro dei premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.

Sulla base dei dati ISTAT i disabili gravi che potrebbero essere interessati dalla norma in esame sono circa 260.000.

Per individuare la potenziale platea di sottoscrittori, è stato ipotizzato che i soggetti interessati abbiano un figlio disabile a carico e dichiarino un reddito complessivo non inferiore a 20 mila euro; tali soggetti, mediante elaborazioni effettuate tramite modello di microsimulazione IRPEF, si stima siano circa il 55%.

Applicando tale percentuale al totale dei disabili gravi, si stima una platea di soggetti interessati pari a 143.000.

Ipotizzando che la platea individuata stipuli una polizza ex novo, incentivata dalla proposta normativa in esame, si stima una variazione di gettito Irpef di competenza annua pari a -20,4 milioni di euro ( $143.000 \cdot 750 \cdot 19\%$ ).

Considerando la decorrenza dall'anno 2016, si stima il seguente andamento finanziario:

	2016	2017	dal 2018
<b>IRPEF</b>	0	-35,7	-20,4

*in milioni di euro*

#### Articolo 6, commi 1, 4 e 5

##### *(Agevolazione tributarie per i trust costituiti in favore di persone affette da disabilità grave)*

La proposta in oggetto prevede una serie di agevolazioni verso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata seguendo la legge 104/92.

In primis, si dispone che ai trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito conferiti nei suddetti trust, non si applica l'imposta di successione e donazione; inoltre, si prevede che ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Infine, si prevede che gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall'imposta di bollo.

La normativa attuale, per ciò che concerne le imposte indirette, già dispone che in caso di trust "trasparenti" (fattispecie in cui rientrano i trust in oggetto), sia applicata la normativa in essere per i soggetti beneficiari.

Dal punto di vista delle successioni e donazioni, si ha che la franchigia applicata ai soggetti svantaggiati sia pari a 1,5 milioni di euro. Pertanto, il vantaggio fiscale si individua in quei trust diretti a disabili con patrimoni superiori alla suddetta soglia.

Per quanto concerne la disposizione relativa all'esenzione delle imposte di registro e ipocatastali relative ai trasferimenti in favore dei suddetti trust, fa d'uopo ricordare che la normativa attuale non prevede alcun tipo di vantaggio fiscale in caso l'acquirente sia una persona disabile. Pertanto il risparmio in termini di imposta è pari al 2% in caso di prima casa e al 9% negli altri casi oltre le imposte ipocatastali in termini fissi.

Partendo dai dati utilizzati in sede di analisi del provvedimento per le agevolazioni di natura IRPEF/IRES, si è supposto che i soggetti individuati in tale sede (pari a 1.430), costituiscano un trust per i propri figli. Inoltre, si è ipotizzato che la metà dei trust si impegni in acquisti di immobili (sempre per la finalità di elevare la qualità della vita del soggetto beneficiario). Non avendo ulteriori qualificazioni, possiamo supporre che la metà degli acquisti avrebbe scontato l'aliquota agevolata prima casa, mentre la restante metà no (per via di agevolazione già utilizzata, o semplicemente per una valorizzazione finanziaria del capitale teso alla costituzione di una struttura di reddito suppletivo necessario a rispondere alle esigenze del soggetto in parola).

Applicando pertanto un valore medio delle transazioni pari a 200.000 euro (il valore utilizzato è più alto della media anche per tener conto delle diverse finalità e delle eventuali esigenze specifiche connesse con la disabilità nonché la tipologia di soggetti interessati con patrimonio di partenza mediamente più alto) si perviene ad una stima di gettito non riscosso pari a circa 7 milioni di euro.

Sommando a questi la parte di imposte di donazione e successione non riscossa, come sopra definita, e l'esenzione dalle imposte degli atti e dei bolli come sopra esplicitato, si perviene ad una perdita di gettito dell'ordine dei **10 milioni di euro annui** a decorrere dal 2017.

#### Articolo 6, comma 7

*(Agevolazione tributarie per i trust costituiti in favore di persone affette da disabilità grave)*

La proposta in oggetto prevede che, a decorrere dal periodo di imposta 2016, le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei trust in esame siano deducibili nella misura massima del 20 per cento del reddito imponibile e di 100.000 euro annui.

In assenza di dati di dettaglio ai fini della stima si ipotizza, per quanto riguarda le persone fisiche, che le erogazioni liberali e donazioni in oggetto siano effettuate da una platea corrispondente all'1% dei soggetti disabili gravi individuati in base ai dati ISTAT, circa 260.000, considerando solo una percentuale pari a quella di coloro che, in base alle dichiarazioni dei redditi, avendo un figlio disabile a carico, dichiarano un reddito non inferiore ai 20.000 euro annui, circa il 55%. Si stimano quindi erogazioni liberali da parte di 1.430 soggetti (1% x 260.000 x 55%), per un importo medio annuo pro-capite ipotizzato in 5.000 euro. Applicando un'aliquota marginale media del 40% si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua pari a -2,86 milioni di euro, cui si aggiungono -0,1 e -0,04 milioni di euro di addizionale regionale e comunale rispettivamente. Per quanto riguarda i soggetti IRES, sulla base dei dati dichiarativi dell'anno di imposta 2013, si stima che il complesso delle erogazioni liberali di cui all'articolo 100 comma 2 del TUIR determini una perdita di gettito annua di circa 41 milioni di euro. Ipotizzando che la norma in esame determini un effetto aggiuntivo pari all'1% di tale ammontare, si stima una perdita di gettito IRES di competenza annua di circa -0,5 milioni di euro.

Di seguito gli effetti finanziari, nell'ipotesi di decorrenza della norma dal 2016:

	2016	2017	Dal 2018
IRPEF	0,0	-5,0	-2,86
Addizionale regionale	0,0	-0,1	-0,1
Addizionale comunale	0,0	-0,05	-0,04
IRES	0,0	-0,85	-0,5
<b>Totale</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-3,5</b>

*in milioni di euro*

#### Articoli 7 e 8

L'articolo 7 prevede l'avvio di *Campagne informative* da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni di cui al testo in riferimento, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare e per sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine alla finalità di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità.

Dette campagne è espressamente previsto che siano svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

L'articolo 8 stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette al Parlamento annualmente, entro il 30 giugno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9 e sull'andamento effettivo delle minori entrate derivanti dalle disposizioni in esame..

Da detta disposizione non deriva, con evidenza, alcun onere.

### Articolo 9


L'articolo 9 reca le *Disposizioni finanziarie* concernenti la copertura finanziaria del provvedimento, prevedendo che agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente in 51,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 33,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 400 della legge 28 dicembre 2015, n.208

Pertanto dal complessivo provvedimento conseguono i seguenti effetti finanziari:

**Riepilogo effetti finanziari**  
(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)  
(valori in mln di euro)

	2016	2017	2018	2019
articolo 3 Fondo	-90	-38,3	-56,1	-56,1
articolo 5 minori entrate	0	-35,7	-20,4	-20,4
articolo 6 minori entrate	0	-16	-13,5	-13,5
Totale minori entrate e maggiori oneri	-90	-90	-90	-90
articolo 9 Copertura: riduzione autorizzazione di spesa comma 400 legge n. 208/2015	90	90	90	90
Effetto complessivo provvedimento	0	0	0	0

Il presente provvedimento è stato deliberato dalla Giunta regionale di cui il sottoscritto è Presidente, in data 14 aprile 2016, in conformità con la legge regionale n. 208 del 28 dicembre 2015.

  **ESCLUSIVO**  **INIZIATIVO**  
Il **14 APR. 2016**  
Il **Regolatore Finanziario dello Stato**  
